

COMUNE DI MAZZARINO

STATUTO

Delibera n. 108 del 29.10.1994

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA' FONDAMENTALI

ART. 1

COMUNE DI MAZZARINO

1. Il Comune di Mazzarino e' Ente Autonomo, a capacità generale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il comune ispira la propria azione e fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale, la dove sancisce il diritto per le collettività locali di regolare e gestire, nell'ambito della legge, interessi della comunità e sottolinea la cooperazione con collettività di altri paesi.

ART. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il Comune di Mazzarino è costituito dalla popolazione e dal territorio delimitato secondo gli attuali confini geografici
2. La sede degli organi comunali è sita a Mazzarino.

ART. 3

PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune, quale istituzione democratica a servizio dei cittadini. Rappresenta e cura globalmente gli interessi della collettività mazzarinese, promuovendo il progresso civile, sociale, economico, culturale, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politica ed amministrativa.
2. Il comune finalizza altresì la propria attività alla:
 - a) rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona umana, nel pieno rispetto della sua dignità, senza alcuna discriminazione razziale, socio-economica, psicofisica, politica e religiosa, e garanzia della parità giuridica, socioeconomica della donna;
 - b) lotta per la pace e contro il fenomeno mafioso;
 - c) valorizzazione della capacità culturale e professionale del mondo del lavoro;

- d) solidarietà nei confronti della popolazione extracomunitarie, attraverso anche l'istituzione di organismi comunali appositi;
- e) promozione di ogni iniziativa utile contro il razzismo e l'intolleranza;
- f) promozione, con finalità sociali, dell'iniziativa economica pubblica e privata ;
- g) promozione dell'informazione dei cittadini sui programmi, sugli obiettivi e sull'attività dell'ente Comune;
- h) tutela della famiglia, coerentemente al dettato costituzionale, anche tramite appositi servizi sociali e forme adeguate di sostegno nei casi di particolare difficoltà e bisogno.

ART. 4

SEGNI DISTINTIVI

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione di consiglio comunale .
2. IL regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

TITOLO II

RAPPORTI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI

ART. 5

GARANZIA DEI DIRITTI

1. Il comune garantisce il diritto alla salute, tutela la salubrità e la sicurezza dell'ambiente e dei posti di lavoro, garantisce la tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Promuove la realizzazione di un'efficiente rete di assistenza sociale con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli indigenti.
3. Favorisce ogni iniziativa per la tutela degli emarginati, per la prevenzione delle tossicodipendenze anche attraverso il coinvolgimento operativo delle orze del volontariato.
4. Riconosce, promuove ed assicura il diritto allo studio, rimuovendo, a tal fine, gli ostacoli che limitano tale diritto.

ART. 6

TUTELA AMBIENTALE

1. Il comune riconosce quale propria finalità primaria la conservazione e la difesa dell'ambiente: l'attuazione di politiche volte a rendere compatibile lo sviluppo economico con la tutela precitata. Il territorio del Comune è zona denuclearizzata.
2. Il Comune preserva il patrimonio storico- architettonico assicurandone il godimento da parte della collettività.

ART. 7

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune favorisce la creazione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive per conseguire lo sviluppo del patrimonio culturale e per garantire la conservazione culturale e per garantire la conservazione di tradizioni, usi e consuetudini locali; per favorire, altresì, la pratica sportiva da parte dei giovani e di fasce d'età differenziate.
2. Il Comune si propone la creazione di strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organizzazioni, privilegiando il volontariato e le finalità cennate.
3. I modi di utilizzo delle strutture e dei servizi sono disciplinati da idoneo regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso equilibrato degli enti ed associazioni, alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite da enti.
4. Il presente statuto promuove anche la partecipazione dell'ente Comune alla costituzione di tutte le figure giuridiche previste dalla legge n. 142/90 per la gestione di tutti i servizi di cui al presente art .7.
5. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo modalità previste da apposito regolamento. Il consiglio comunale regola, inoltre, le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato a sale di convegno e riunioni.
6. Il Consiglio Comunale può istituire consulte e osservatori assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale. Può essere istituito, in particolare, un osservatorio per assistere il sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici, delle amministrazioni pubbliche. Nonché delle varie attività cittadine pubbliche e private.
7. Il Consiglio Comunale può disciplinare consultazioni periodiche delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
8. Il Consiglio Comunale, inoltre, può disciplinare in concessione, attraverso apposite convenzioni, di strutture, beni strumentali, sostegni finanziari e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati e pubblici.
9. Annualmente la giunta comunale curerà la pubblicazione, secondo metodi adeguati alla più diffusa informazione, dell'elenco delle associazioni o d'altri organismi privati e pubblici che hanno beneficiato delle concessioni di cui ai precedenti punti del presente articolo.

10. IL Consiglio Comunale istituisce la commissione comunale per le pari opportunità e ne disciplina altresì, la consultazione periodica.

ART. 8

ASSETTO TERRITORIALE

1. Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali agricoli, artigianali, commerciali, turistici ed agrituristici .
2. Assicura nelle forme possibili il diritto alla casa.
3. Favorisce la realizzazione di verde pubblico e di opere infrastrutturali, secondo le esigenze e le proprietà individuate dai piani di programma.
4. Individua strumenti di prontointervento da utilizzare in caso di pubbliche calamità.

ART. 9

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune, in applicazione del dettato costituzionale, promuove e tutela il lavoro in tutte le sue forme ed articolazioni quale strumento di crescita umana e socioeconomica.
2. Il Comune promuove e sostiene tutte le iniziative volte a creare occupazione e sviluppo ed, in particolare, favorisce anche attraverso ricerche di mercato lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'industria e dell'agricoltura, privilegiando il sorgere di forme associative nelle più vaste articolazioni .L'ente Comune raggiunge le predette finalità servendosi della programmazione e dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti prevalentemente nel suo territorio.

ART. 10

GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune per l'assicurazione dei servizi, che per la loro natura non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità e si prefigge, pertanto, l'elasticità di funzionamento e la celerità decisionale.
2. A tal fine tra le forme possibili di gestione, il Comune può assicurare:
 - a) la partecipazione a consorzi con altri enti pubblici, ad azienda speciale consorziale od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni ed altri enti pubblici per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
 - c) la concessione a terzi: cooperative di servizi, associazioni sportive, culturali ed associazioni di volontariato;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale ;

- e) la gestione in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio ed alla disponibilità del personale.

ART .11

PARTECIPAZIONE AD AMBIENTE, CONSORZI, ISTITUZIONI

1. La deliberazione di consiglio comunale, che autorizza la partecipazione del Comune a enti, consorzi, aziende, istituzioni nella varia articolazione delle forme, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro propria attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti sono di competenza del sindaco (ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 7/92).
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale o competenza tecnica e/o amministrativa.
4. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente è proposta, con motivazione, dal sindaco e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Deve, altresì, contenere la contestuale designazione
5. E' da facoltà ad 1/5 dei consiglieri assegnati di chiedere al sindaco l'attivazione della procedura di revoca di un singolo amministratore o dell'intero organo.
6. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ART .12

AMMINISTRATORI

1. IL consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal sindaco, con le modalità di cui all'art. 11, del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
2. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con l'ente locale da cui dipende l'istituzione.
3. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, previa valutazione di idoneità tecnica. IL restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione sono stabili dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di orientamento, di controllo, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART .13

STATO GIURIDICO A TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART .14

ORGANI ELETTIVI

1. Sono organi del Comune : il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco, il presidente del consiglio comunale.

ART .15

PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il consiglio comunale è la diretta espressione dell'autonomia locale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione coerente.
E' competente, specificamente, per tutti gli atti demandatigli dalle leggi e dallo statuto.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni ,e, comunque, sino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale è organo di indirizzo quali: il controllo ispettivo, il controllo verifica, il controllo orientamento ed il controllo indirizzo.
5. Il consiglio comunale, inoltre, nella sua funzione di indirizzo e controllo, si avvale della collaborazione dei revisori dei conti, in relazione alla complessiva, ottimale, gestione delle risorse dell'ente.
6. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 16

ATTIVITÀ CONSILIARE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, previa audizione degli interessati.
4. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata utile. La durata in carica del consiglio rapportata al periodo di carica del sindaco.
5. Ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del consiglio.
6. Nel caso previsto dal precedente comma 6°, le attribuzioni del consiglio sono esercitate da due commissari straordinari nominati ai sensi del vigente O.A.R.EE.LL.

ART. 17

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, con le maggioranze previste dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, di un presidente.
2. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, e in caso di assenza od impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. IL presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
5. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
6. IL sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. IL sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
7. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente si avvale delle strutture burocratiche del Comune attraverso un opportuno raccordo con il sindaco e con il segretario comunale.

ART. 18

CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. L'articolazione dell'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.
4. IL consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e emozioni. Per l'esercizio del diritto di iniziativa i consiglieri comunali possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali.
5. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e enti da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento, tutte le notizie, copie di atti e le informazioni utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. IL consigliere pur tuttavia, rimane vincolato al segreto qualora ne ricorrano i presupposti per legge, statuto o regolamento.
6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
7. E' tenuto al segretario d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
8. Ogni consigliere deve far parte almeno di una commissione permanente.
9. I consiglieri hanno diritto alla comunicazione tempestiva dell'ordine del giorno del consiglio comunale o della commissione di cui facciamo parte.
10. Il consigliere che, anche per motivi professionali, abbia interesse alla deliberazione deve dichiararlo all'inizio della discussione ad astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione ; il consigliere deve assentarsi dalla sala consiliare in caso di seduta " a porte chiuse".
11. IL Comune può assicurare i consiglieri comunali ed i componenti esterni della giunta per tutti i rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni, secondo apposito regolamento.
12. Per i computo dei quorum, previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità di recepimento di cui alla legge 3 dicembre 1991, n. 44, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 19

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto al consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.

ART. 20

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano il consigliere che abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

ART. 21

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento.
2. Ai capi gruppo consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i responsabili preposti.
3. L'articolazione dei rapporti fra i capi gruppo e tra costoro e l'ente è stabilita dal regolamento.

ART. 22

CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. IL consiglio comunale nella prima adunanza espleta norma di regolamento.
2. IL consiglio comunale nella stessa seduta procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26/27 del presente statuto e dalla legge.
5. Non si fa luogo all'elezione del presidente del consiglio comunale, se non dopo avere proceduto alle eventuale surrogazioni dei consiglieri.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste dei singoli consiglieri e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alla proposta del sindaco.
3. La prima convocazione del consiglio comunale neoeletto, è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da notificare almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente uscente non provvede, la convocazione è disposta dal consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ed al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale fino all'elezione del presidente.
4. Il consiglio può essere convocato altresì:
 - a) su richiesta motivata del sindaco;

- b) su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste
5. Nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), l'adunanza deve essere tenuta entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
 6. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
 7. Il consiglio si riunisce, altresì, in i casi previsti dalla legge.

ART. 24

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal presidente, secondo le norme della legge, dello statuto e del regolamento.

ART. 25

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno è diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio o indirizzo diverso, comunicato con lettera raccomandata, da parte del Consigliere stesso, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito dall'adunanza;
 - b) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'O.d.G.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione in assenza dei pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90 e se non sia stata iscritta all'O.d.G. e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattrore prima nei casi di urgenza.

ART. 26

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta della seconda convocazione è sufficiente per la validità, della adunanza, l'intervento di almeno 2/5 dei Consiglieri in carica.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'O.d.G. della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Il Sindaco, i membri della giunta e gli assessori scelti fra i cittadini intervengono all'adunanza del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
 6. Le modalità di votazione saranno fissate dal regolamento interno del Consiglio in applicazione della L.R. 48/91 art. 29.

ART. 27

COMPUTO DELLE MAGGIORANZE

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono.
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalle maggioranze previste dalle norme vigenti.

ART. 28

ATTIVITA' ISPETTIVE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria del Comune.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno Commissioni di indagini su qualsiasi materia, attinenti all'Amministrazione Comunale.
3. Dette Commissioni sono composte da non meno di 3 componenti con rispetto della rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. La Commissione nominata dal Consiglio Comunale, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.
5. Per il funzionamento delle Commissioni si fa espresso rinvio alle disposizioni di apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio Comunale medesimo.
6. Ai componenti delle Commissioni di indagine, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni ed esclusivamente per i casi oggetto di indagine, sono riconosciuti gli stessi poteri attribuiti ai Consiglieri Comunali nell'adempimento del loro mandato.

ART. 29

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salva diversa determinazione del regolamento. Restano applicabili le disposizioni dell'art. 182 dell'O.R.E.L.

ART. 30

VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salva diversa determinazione del regolamento, in applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli.

ART. 31

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti e speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Alle commissioni permanenti sono attribuite forme di partecipazione alla formazione dell'indirizzo politico-programmatico.
3. Il regolamento ne stabilisce il numero, la materia le modalità operative, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, i poteri: ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
4. Possono essere costituite commissioni speciali su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive sull'attività amministrativa del Comune.
5. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i relativi poteri, le modalità operative.

ART. 32

NORME DI ORGANIZZAZIONE

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, in 1^a votazione, e della maggioranza assoluta in 2^a votazione da tenersi in seduta successiva.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

ART. 33

ELEZIONE A SUFFRAGIO POPOLARE DEL SINDACO

1. Il Sindaco del Comune di Mazzarino è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La durata in carica del Sindaco è fissata in quattro anni.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 7/1992, modificata dalla L.R. n. 26/93
4. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica Italiana in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

5. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
6. Il Sindaco è rieleggibile, immediatamente, una sola volta.
7. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato rimosso dalla carica ai sensi dell'art. 18 della L.R. 7/1992.
8. Per la elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali ed in materia di nomine presso gli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla legge 18/1/1992 n. 16.
9. In ordine alla candidatura e alla effettuazione delle operazioni relative ai turni di votazione sono applicabili le disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. 7/1992, modificata dalla L.R. n. 26/93.

ART. 34

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e da 6 Assessori.
2. Ai componenti della Giunta Comunale spettano le indennità fissate dalla legge e dal regolamento.

ART. 35

FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta, scegliendone i componenti tra i Consiglieri del Comune, ovvero tra i soggetti del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli Assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La

durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, non che nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni, adottate secondo l'art. 15 comma 4°, della Legge n. 55/90 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
4. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina di nuovi Assessori. Ad analoga nomina Il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.
5. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo e all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.
6. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta, sino all'insediamento del Commissario Straordinario, il Vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 36

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessori sono stabiliti dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale categorie di persone incompatibili con le vigenti norme di legge.
3. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore entro dieci giorni dalla nomina.
4. Gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di Organi consultivi del Comune.
5. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Consigliere Comunale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale

dichiarazione, decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

6. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di Assessore Comunale con quella di Componente della Giunta Regionale.
7. Non possono fare parte della Giunta i coniugi, i parenti, ed affini fino al quarto grado del Sindaco.

ART. 37

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo.
3. Nella ipotesi di dimissione dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, compete al Segretario Comunale.
4. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.E.L. approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La nuova elezione del Sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.
6. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del Consiglio.
7. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del Consiglio, la nuova elezione del Sindaco è abbinata alla elezione del Consiglio.

ART. 38

RIMOZIONE DEL SINDACO

1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dalla L.R. 7/92, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
3. La consultazione avverrà secondo il dispositivo del vigente ordinamento e secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali.
4. La validità della consultazione, la decadenza del Sindaco, la decadenza del Consiglio a seguito della effettuazione della attività consultiva popolare sono regolate dalla L.R. 7/92.

ART. 39

DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Sindaco e degli Assessori Comunali sono depositate nella Segreteria dell'Ente o formalizzate in sedute di Giunta.

Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

ART. 40

ASSESSORI

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Il Sindaco può delegare alcuni rami dell'Amministrazione Comunale agli Assessori, in relazione alla idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il Sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

Il Sindaco comunica tempestivamente al Consiglio Comunale le deleghe così come ogni successiva modifica.

Le deleghe possono essere modificate ritirate dal Sindaco con atto motivato.

ART. 41

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INIZIATIVA

1. La Giunta Comunale esercita attività di promozione e d'iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale, coerentemente all'indirizzo politico-amministrativo determinato.
2. Il sindaco riferisce, ogni sei mesi mediante relazione scritta, sullo stato di attuazione del programma e sulla attività propria e sulla quella della Giunta già svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
3. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
4. Alla Giunta sono riservate le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della L.R. n. 44/91, che non siano di competenza del Consiglio.
5. La G.M. svolge altresì, le seguenti funzioni esecutive:
 - a) Delibera in materia di liti attive e passive;
 - b) Procedo all'impinguamento di fondi per spese correnti mediante prelevamenti dal fondo di riserva ordinario ed al fondo di riserva di cassa;
 - c) Provvede allo storno di fondi nell'ambito della stessa rubrica;
 - d) Procedo al conferimento di incarichi professionali;
 - e) Adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio, non riservati ad altri Organi;

- f) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra Organi gestionali dell'Ente.

ART. 42

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale.
2. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
4. **Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza previste dalle norme vigenti.**

ART. 43

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Rappresenta l'Ente nei rapporti interni ed esterni.
3. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

ART. 44

SINDACO

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Costituisce l'organo **di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente;**
 - b) È organo propulsivo in quando, tra l'altro, propone le priorità politiche da deliberare;
 - c) Assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli assessori, con l'indirizzo politico-programmatico, reprimendo e risolvendo comportamenti e conflitti contrastanti con tale indirizzo;
 - d) Fissa l'ordine del giorno delle sedute della Giunta;
 - e) Indice i referendum comunali;
 - f) Rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - g) Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - h) Provvede all'osservanza dei regolamenti;

- i) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - l) Promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990 secondo le modalità di recepimento di cui alla legge regionale 48/91;
 - m) Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;
 - n) Adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi e dal presente Statuto;
 - o) Nomina delegazioni, commissioni e o membri in seno alle stesse, sentita la Giunta Comunale, nel rispetto delle competenze del Consiglio Comunale;
 - p) Il Sindaco non può nominare rappresentanti del Comune, presso Aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado;
 - q) Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla L.R. n. 7/92, modificata dalla L.R. n. 26/93. Il Sindaco annualmente trasmette al C.C. una relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
 - r) Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della Legge n. 142/90, come introdotte dalla L.R. n. 48/91, sono attribuite al Sindaco.
2. Il Sindaco, inoltre, nomina il responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione interna, secondo le modalità e i criteri dell'art. della Legge n. 142/90 e successive modifiche, come recepito dall'art. comma 1°, lettera h) della L.R. n. 48/91, nonché dello Statuto e dei Regolamenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 45

TITOLARE DEI DIRITTI

1. I cittadini e le organizzazioni comunque costituite possono rivolgere petizioni e/o interrogazioni al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità a seconda delle rispettive competenze. Le interrogazioni, le interpellanze e le petizioni promosse da almeno 30 cittadini, con firme autenticate nelle forme di legge, debbono essere discusse, se richiesto, nella prima riunione utile del Consiglio. Il primo firmatario ha il diritto di illustrare l'interrogazione,

l'interpellanza o la petizione e, successivamente, alla risposta dell'organo, ha diritto di dichiararsi o meno soddisfatto.

2. I cittadini singoli o associati, ai sensi della legge regionale 48/1991, possono partecipare all'attività del Comune anche attraverso l'esercizio diritto di udienza. Qualsiasi cittadino ha diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui è interessato, pertinenti con i compiti del Comune. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.
3. Gruppi di cittadini, comunque organizzati in numero non inferiore a venti possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione.
4. Tutti i titolari dei diritti possono presentare, senza alcuna formalità, al Sindaco istanze, interrogazioni, interpellanze e petizioni. La risposta dovrà essere resa entro 30 giorni.
5. Il regolamento interno del Consiglio Comunale può stabilire ulteriormente modalità concrete di esercizio del diritto di petizione, d'interrogazione e di interpellanza.

ART. 46

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Il Comune, pertanto, curerà l'informazione dei cittadini, anche a mezzo stampa e tramite ulteriori strumenti di comunicazione di massa, con particolare riferimento agli atti fondamentali e di gestione politica e con ulteriore riferimento a questioni di particolare notevole rilievo collettivo.
3. Il Comune potrà anche pubblicare un «bollettino» di informazione sui temi di cui al precedente punto, previa adozione di apposito regolamento.
4. Il Comune assicura una adeguata informazione agli elettori ai fini dell'esercizio dell'azione popolare di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142.

ART. 47

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare, per avanzare proposte di adozione di atti amministrativi di interesse generale, si attiva mediante la presentazione di un documento contenente una relazione illustrativa.
2. Tale documento deve essere sottoscritto da almeno 300 elettori con firme autenticate nei modi di legge.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) personale;

- b) bilancio e tributi;
 - c) espropriazione per pubblica utilità e provvedimenti similari;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
4. Il regolamento potrà disciplinare ulteriormente le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa.

A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti dalla segretaria comunale.

ART 48

RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA'

1. L'ufficio segreteria, alla quale proposta di iniziativa popolare viene presentata, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formali della stessa e presenta, comunque, ha sua relazione all'organo competente entro il termine di trenta giorni.
2. L'organo competente è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro venti giorni dalla presentazione della relazione della segreteria.
3. Ove detto organo non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun membro ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro quindici giorni.
4. Esaurito quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente.

ART. 49

REFERENDUM CONSULTIVI

1. Il Consiglio Comunale prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi da parte del Sindaco.
2. Il 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi per argomenti di esclusiva competenza locale, che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune e preliminarmente rispetto all'adozione di provvedimenti conclusivi. Si considerano già oggetti di trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione al bilancio di previsione e da eventuali programmi annuali, nonché tutte le materie per le quali la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale abbiano assunto iniziative.
3. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione

popolare ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.

4. La richiesta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi, il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.
5. Non è ammesso referendum relativo a:
 - a) Materia tributaria e bilancio;
 - b) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - c) Stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
 - d) **Materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge;**
 - e) **Pareri richiesti da disposizioni di legge;**
 - f) **Materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.**

ART. 50

RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 49 comma 2, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal dirigente. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale.
3. Entro 5 giorni dal deposito il dirigente del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco che trasmette tempestivamente gli atti alla commissione di cui al comma 4.
4. Sull'ammissibilità del referendum ai sensi dell'art. 49, nei successivi 15 giorni, decide, a maggioranza, la commissione nominata con atto formale del Sindaco e costituita dal difensore civico comunale, che la presiede, dal giudice conciliatore e dal Segretario Comunale. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente del servizio elettorale con funzione verbalizzante.
5. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

6. Se il referendum è ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, al Consiglio Comunale e successivamente indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a giorni 30 né superiore a giorni 120 dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Il Sindaco proclama i risultati del referendum.

ART. 51

COMMISSIONI

1. La commissione di cui all'art. 50, comma 4, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta di referendum prima dell'inizio della raccolta delle firme. In tale caso non si producono gli effetti sospensivi di cui al comma 4 dell'art. 49.

ART. 52

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM

1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

ART. 53

VALIDITA' DEL REFERENDUM

1. Se il referendum è risultato valido, il Presidente entro un mese dalla proclamazione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per il dibattito relativo.

ART. 54

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio dello stesso a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai comma precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

ART. 55

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) L'ufficio ed il funzionario responsabile;
 - b) L'oggetto;
 - c) I tempi;
 - d) Ogni altra notizia utile a rendere effettiva la partecipazione procedimentale.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

ART. 56

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale della Repubblica» e della «Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana» e dei regolamenti comunali.

ART. 57

DIRITTI DI ACCASSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti i cittadini singoli e associati, hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio dei documenti amministrativi di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

ART. 58

DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91, l'ufficio del «Difensore Civico» a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico di propria iniziativa o a richiesta dei cittadini singoli o associati, nonché di formazioni ed organismi sociali e sindacali, e comunque di chi vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti o aziende da essa dipendenti, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del procedimento amministrativo e l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti. Il Difensore Civico può esercitare, ove lo ritenga opportuno, l'azione popolare ed i ricorsi che spettano al Comune, qualora il Comune è inadempiente.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico è «Pubblico Ufficiale» e non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali. Egli ha la possibilità di accesso agli atti, provvedimenti, documenti ed uffici comunali.
4. Può richiedere dandone contemporanea comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale, specifiche relazioni ai titolari di settore, dei servizi e degli uffici al fine di acquisire elementi di conoscenza. Relaziona periodicamente al Consiglio Comunale e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, circa l'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando i casi esaminati, i risultati raggiunti, le eventuali disfunzioni di carattere tecnico-amministrativo riscontrate nello svolgimento dell'azione politico-amministrativo e proponendo suggerimenti e correttivi.
5. Il Difensore Civico ha obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove abbia conoscenza di fatti costituenti reato. E' contemporaneamente obbligato a darne immediata comunicazione al capo dell'amministrazione.
6. Il Difensore Civico ha un proprio ufficio al quale è assegnato personale comunale secondo quando previsto da apposita normativa regolamentare. Le spese di funzionamento dell'Ufficio saranno oggetto di stanziamenti di appositi capitoli del bilancio preventivo.
7. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di carica prevista per gli Assessori, oltre all'indennità di missione ed al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nelle misure di legge.

ART. 59

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati, nelle prime 3 votazioni ed a maggioranza assoluta nella 4° votazione da tenersi in seduta successiva tra i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 40° anno di età, in possesso di provata esperienze e cultura generale o

- giuridico-amministrativo e di comprovata moralità e che diano garanzia di indipendenza obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. Il Difensore Civico è Funzionario Onorario, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica di ogni ordine e grado, con cariche ricoperte in partiti e movimenti politici e OO.SS., con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, che sia oggetto di rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale, con rapporti di ascendenza o di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado, incluso il rapporto maritale, con Amministratori Comunali, dell'U.S.L. e di Enti, Istituzioni e Consorzi dell'Ente, con il Segretario e dipendenti comunali. Eventuali cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni dall'elezione comportano la decadenza di diritto dalla nomina. Prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Sindaco con la seguente formula "Giuro di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
 3. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni; cessa comunque dall'Ufficio allo scadere del Consiglio Comunale che lo ha eletto; può essere rieletto una sola volta; svolge le proprie funzioni sino all'entrata in carica del successore.
 4. Il Difensore Civico può essere revocato con la stessa procedura di nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle funzioni del proprio ufficio.
 5. In caso di dimissioni o decadenza il Consiglio Comunale provvede entro tre giorni.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MAZZARINO

ART. 60

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente degli stessi interessi da valutare, buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, economicità, semplificazione procedurale per soddisfare concretamente bisogni pubblici e privati, partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento, pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Il Comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale e sfera operativo-organizzativa spettanti all'una poteri di indirizzo e controllo, all'altra poteri gestionali, finalizzando

l'attività stessa al proseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra il momento del conoscere e quello del decidere.

3. Il Comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato finalizzato di operazioni, di informazioni, di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo ottimale a bisogni qualitativamente evolutivi nel quadro di pubbliche finalità.
4. A tale scopo il comune rileva la coesione funzionale fra i due momenti appena detti, pur nei distinti ruoli e attribuzioni, la valorizzazione della professionalità, della responsabilità ed autonomia, la ricerca di un metodo di lavoro che sappia distinguere la disponibilità dei flussi informativi finalizzati, dalla valutazione politica degli stessi, che in ultima analisi, realizza il riconosciuto primato della politica.

ART. 61

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL PERSONALE

1. Il Comune assume, come valore preminente, una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità di lavoratore, nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono l'elemento primario e trainante, che vivifica ogni disposizione normativa e concretizza ogni obiettivo. Il Comune incentiva, in proposito, la programmazione del lavoro, tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione dello stesso.
2. Il Comune assicura la formazione del personale e dal lato dell'apprendimento tecnico e da quello dello stimolo della coscienza del proprio ruolo. Riconosce la necessità e la validità dei controlli interni e del contributo di professionalità, che, in ogni fase procedimentale, con autonomia funzionale e responsabilità, ogni lavoratore esprime, pur nei distinti ruoli e funzioni.
3. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
5. Il regolamento alla luce dei principi esposti nell'articolo precedente, disciplina:
 - a) l'articolazione della dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale, garantendo la necessaria idoneità tecnica ed imparzialità delle commissioni giudicatrici dei concorsi, comprese le procedure e le modalità relative ai concorsi e al loro svolgimento, attraverso le garanzie di obiettività e trasparenza nell'ambito delle norme vigenti in materia;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, ivi compreso quello del difensore civico;
 - d) l'attribuzione a favore del segretario comunale di autonomia e responsabilità nelle funzioni direzionali che gli competono;

- e) le modalità di funzionamento della commissione disciplinaria;
 - f) le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51 comma 7 della legge 142 del 1990, recepita dalla L.R. 48/91.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 62

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale ha autonomia e responsabilità nello svolgimento della propria azione di direzione, nel rispetto, della definizione degli obiettivi programmatici, delle relative scale di proprietà, delle relative scale di proprietà, delle conseguenti direttive generali e della verifica dei risultati relativi spettanti agli organi politici.
2. Esplica una necessaria funzione di raccordo fra momento politico-decisionale e momento gestionale, che si concretizza nel potere di imprimere per direttive, l'orientamento determinato alle strutture operative, di dare istruzione alle stesse, di controllarne l'operato, di coordinare l'azione, di provvedere all'organizzazione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi. All'uopo, in particolare, ha poteri di dirimere e sanzionare comportamenti ed azioni contrastanti, con gli indirizzi e le direttive espressi, secondo tempi e modi indicati nel regolamento organico del personale.
3. Il Segretario inoltre:
 - roga, di norma, i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa;
 - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
 - esprime il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142 del 1990, recepita con L.R. 48/91;
 - partecipa alle riunioni degli organi collegiali e cura la stesura dei verbali;
 - adotta, compatibilmente col proprio status giuridico, atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge agli organi politici;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - provvede a dare esecuzione alle deliberazioni;
 - provvede a dare corso alla liquidazione delle spese che rientrino nei limiti dell'impegno e, in genere, provvede a dare corso ad atti vincolati per legge o regolamento o, comunque, non discrezionali;
 - può esercitare la facoltà di delega;
 - semestralmente relaziona alla Giunta Comunale sullo stato degli uffici e servizi.

ART. 63

FUNZIONARI

1. I funzionari, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalla dotazione organica, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli Uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili degli uffici medesimi e della gestione del personale e delle risorse strumentali ad esse assegnate.
2. I funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, nonché della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e dell'attuazione dei programmi formulati dagli organi di governo dell'Ente.
3. Essi partecipano all'individuazione di programmi con attività di istruttoria, di analisi e con autonomia di proposte.
4. Nell'ambito della propria competenza i funzionari dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale. Sono responsabili del buon andamento e dell'efficiente gestione degli Uffici e dei servizi posti sotto la loro direzione nonché dell'osservanza dei doveri di ufficio da parte dei dipendenti assegnati al settore.

ART. 64

ATTRIBUZIONE, CON CONTRATTO, DELLA FUNZIONE DI DIREZIONE

1. Ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90 e della L.R. n. 48/91, possono essere conferiti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico (o eccezionalmente di diritto privato con motivato provvedimento), sentito il parere del Segretario Comunale, posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici aventi alta specializzazione.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, è rinnovabile, per una sola volta, con provvedimento motivato.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 65

ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio Comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
2. Principi inderogabili del bilancio sono: l'universalità, l'integrità, l'annualità, il pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio deve essere redatto in guisa da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente.
5. I bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti da Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati in Consiglio Comunale insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
6. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il relativo conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
7. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e del patrimonio.
8. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 66

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è un metodo attraverso cui l'organizzazione comunale governa le proprie attività per raggiungere i propri obiettivi.
2. Esso deve tendere ai seguenti risultati:
 - a) realizzare un costante monitoraggio tra mezzi impiegati e risultati ottenuti realizzando gestioni di servizi con criteri di efficienza ed economicità;
 - b) realizzare la gestione stessa di ogni servizio responsabilizzando gli addetti dei servizi stessi;
 - c) realizzare indicatori sulla qualità dei servizi resi all'utenza;
 - d) arricchire e rielaborare ogni procedimento per ottimizzare le risorse impiegate.
3. Il controllo di gestione, costruito come controllo interno di analisi, valutazioni e proposte tendente ad assicurare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali nel modo più

efficiente, efficace, ed economico Oper il conseguimento degli obiettivi programmati, si svolge su tre livelli:

- a) un autocontrollo dei dirigenti sulla gestione del proprio settore;
 - b) un controllo politico sulla gestione dei settori;
 - c) un controllo degli organi di programmazione del Comune sulla attuazione dei programmi.
4. Il regolamento di contabilità provvede ed individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
 5. Con il regolamento sull'organizzazione del Comune può essere istituito l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di fornire studi, analisi, verifiche e proposte alla conferenza dei dirigenti ed agli organi del Comune idonee a migliorare la combinazione tecnico-strumentale ed economica dei fattori impiegati e a suggerire gli interventi ritenuti opportuni.

ART: 67

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economica-finanziaria ad un collegio dei revisori avente i requisiti previsti dalla legge 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 7/92, nonché dall'art. 9 della L.R. n. 15/1993.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti ai sensi e per gli effetti delle leggi citate al precedente punto 1.
3. Il collegio è nominato per svolgere l'incarico relativamente a tre anni.
4. Oltre che a collaborare con il Consiglio e la Giunta nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il collegio, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile una sola volta, è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il collegio ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
7. Nella relazione di cui ai comma 2 il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del controllo di gestione può affidare al collegio il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di

svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.

9. Il Collegio risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.

ART. 68

BENI COMUNALI

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e sulla amministrazione del patrimonio.

ART. 69

PROCEDIMENTI CONTRATTUALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8.6. 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 70

FRUIBILITÀ DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a basa associativa, con il compito di concorrere a promuovere e proporre iniziative volte alla migliore fruibilità dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. Ai fini di una gestione ottimale dei servizi stessi, chiede un equilibrato concorso economico da parte degli utenti, in relazione ai costi e nel rispetto delle compatibilità del bilancio.

ART. 71

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa: il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per durata, pari al termine fissato dalla legge, esprime la coerenza amministrativa finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

3. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali in occasione dell'approvazione del bilancio.

ART. 72

CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo costituito dal conto del bilancio e dal conto generale di patrimonio.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da un'apposita relazione illustrativa: il conto e la relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 73

POTESTÀ NORMATIVA

1. Il Comune, nell'ambito delle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.
2. La potestà normativa secondaria si esplica attraverso l'adozione dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 74

STATUTO COMUNALE

1. Lo statuto comunale rappresenta fonte di autodisciplina organizzativa e dell'azione amministrativa, di attribuzione di potestà e di funzioni in relazione alle esigenze organizzative ed ai bisogni della comunità locale, valutati, secondo un'autonoma scala dei valori.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi preordinati dalla Costituzione e dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comune ed altri Enti pubblici, le forme di collaborazione tra Comune ed altri Enti pubblici e soggetti privati, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto è approvato in via esclusiva dal Consiglio Comunale con le modalità di cui alla legge 8.6.1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 ed alle successive modifiche di cui alla L.R. 7/1992.

POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. I regolamenti comunali costituiscono forme di esecuzione e di attuazione immediata delle norme dello Statuto e fonte normativa secondaria allo stesso sott'ordinata.
2. I regolamenti comunali, nel rispetto della legge e dello Statuto, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi degli uffici, e l'esercizio delle funzioni proprie del Comune.
3. L'iniziativa per l'approvazione del regolamento spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa in conformità all'art. 11 della L.R. n. 44 del 3.12.1991; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni e/o omologazioni.
5. Il Comune è chiamato ad emanare:
 - Regolamento del Consiglio Comunale;
 - Regolamento della Giunta Comunale;
 - Regolamento per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi;
 - Regolamento per la organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare;
 - Regolamento per le Commissioni di indagini;
 - Regolamento tipo per la gestione in economia dei servizi pubblici;
 - Regolamento tipo delle istituzioni comunali preposte all'esercizio dei servizi sociali;
 - Regolamento per la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - Regolamento degli uffici e del personale;
 - Regolamento per l'espletamento dei concorsi;
 - Regolamento per il diritto di accesso dei cittadini agli atti e dei provvedimenti e procedimenti amministrativi;
 - Regolamento per la concessione di benefici ad enti e privati;
 - Regolamento del Referendum;
 - Regolamento delle aziende di servizi;
 - Regolamento di contabilità;
 - Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - Regolamento di igiene e sanità;
 - Regolamento edilizio;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento di rifiuti solidi e urbani;

- Regolamento di polizia urbana;
- Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- Regolamento di applicazione della legge 4/1/1968 n. 15
- Regolamento per la elezione e la disciplina della Commissione Comunale per le Pari Opportunità.
- Regolamento per la pubblicazione del bollettino di informazione;
- Regolamento del servizio di economato;
- Regolamento per l'Asilo Nido;
- Regolamento per la Scuola Materna Comunale;
- Regolamento per il centro diurno per gli Anziani;
- Regolamento per la elezione e la disciplina dell'istituto del difensore civico;

ART. 76

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8/6/1990 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) devono fare salve le potestà riconosciute alle province regionali dal Capo I del Titolo V della L.R. n. 9 del 6.3.1986;
 - f) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 77

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 della legge 8.6.1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, salvo per l'adeguamento a nuove norme legislative.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale di Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli Statuti dei comuni e delle Province Regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Entro i tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto, l'Ente adegua ogni regolamento ai principi dello Statuto.
4. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo alla avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'Ente se posteriore.

